



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 21.11.1995

COM(95) 575 def.

95/0020(COD)

PARERE DELLA COMMISSIONE

in applicazione dell'articolo 189 B, paragrafo 2, lettera d) del trattato CE,
sugli emendamenti del Parlamento europeo
alla posizione comune del Consiglio riguardante la

proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta
(ONP - Open Network Provision)
al servizio di telefonia vocale

RECANTE MODIFICA DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE

RELAZIONE

L'articolo 189 B, paragrafo 2, lettera d) del trattato CE stabilisce che la Commissione formuli un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura.

La Commissione presenta dunque il suo parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo e include, ai sensi dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE, una proposta modificata che riprende gli emendamenti del PE accolti dalla Commissione.

PARERE DELLA COMMISSIONE

1. CONTESTO

- a) Il 1° febbraio 1995 la Commissione ha presentato la sua proposta al Consiglio [COM(94)689 def.]
- b) Il 16 maggio 1995 il Parlamento europeo ha adottato in prima lettura una risoluzione favorevole, senza proporre emendamenti alla proposta della Commissione.
- c) Il 31 maggio 1995 il Comitato economico e sociale ha formulato parere favorevole.
- d) Il 12 luglio 1995 il Consiglio ha adottato una posizione comune.
- e) Il 14 luglio 1995 la Commissione ha accettato la posizione comune ed ha comunicato il parere al Parlamento europeo.
- f) Il 26 ottobre 1995 il Parlamento europeo ha adottato in seconda lettura una risoluzione favorevole che include due emendamenti alla posizione comune.

2. SCOPO DELLA DIRETTIVA

La proposta di direttiva sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP - Open Network Provision) al servizio di telefonia vocale si prefigge tre obiettivi principali:

- **definire i diritti degli utilizzatori dei servizi di telefonia vocale,**
- **garantire a tutti gli utilizzatori, ivi compresi i fornitori di servizi che offrono servizi concorrenti, l'accesso aperto e non discriminatorio alla rete di telefonia pubblica,**
- **migliorare la fornitura su scala comunitaria dei servizi di telefonia vocale.**

La proposta di direttiva è coerente con l'importanza attribuita dal trattato alla protezione dei consumatori dell'Unione europea.

3. POSIZIONE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI DEL PE

La Commissione può accettare l'emendamento n. 1, che fornisce chiarimenti richiamandosi al *modus vivendi* sottoscritto dal Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione a fine 1994, e riguardante le misure di attuazione degli atti adottati conformemente alla procedura prevista dall'articolo 189 B del trattato CE, com'è il caso della presente proposta di direttiva.

La Commissione può accettare l'emendamento n. 2. Il testo di compromesso demanda che vengano fissate norme generali di indennizzo e/o rimborso nel caso in cui i livelli di qualità del servizio specificati nel contratto non siano stati rispettati. L'accettazione da parte della Commissione dell'emendamento ha lo scopo di facilitare l'approvazione del Consiglio, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 189 B, paragrafo 3, del trattato CE.

4. CONCLUSIONI

In sintesi, la Commissione ritiene che i due emendamenti alla posizione comune del Consiglio proposti dal Parlamento europeo siano interamente compatibili con gli obiettivi della proposta di direttiva.

La proposta modificata include i due emendamenti citati.


Proposta modificata di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta
(ONP - Open Network Provision)
al servizio di telefonia vocale

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato
CE)

Considerando 15 bis (nuovo)

15 bis. considerando che, il 20 dicembre 1994, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno raggiunto un accordo su un "modus vivendi" relativo alle misure di esecuzione degli atti adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B del trattato CE;

Articolo 7, paragrafo 1

1. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché il contratto concluso dagli utenti specifichi il servizio che deve essere fornito dall'organismo di telecomunicazione nonché le modalità di indennizzo e/o rimborso in caso di inosservanza dei livelli qualitativi del servizio stabiliti nel contratto stesso.

1. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché il contratto concluso dagli utenti specifichi il servizio che deve essere fornito dall'organismo di telecomunicazione. Le autorità nazionali di regolamentazione richiedono in genere la fissazione di modalità di indennizzo e/o rimborso in caso di inosservanza dei livelli qualitativi del servizio stabiliti nel contratto stesso e assicurano che qualsiasi eccezione a tale norma sia giustificata dallo/dagli organismo/i di telecomunicazione interessato/i e specificata nel contratto concluso dagli utenti.

5

ISSN 0254-1505

COM(95) 575 def.

DOCUMENTI

IT

15

N. di catalogo : CB-CO-95-613-IT-C

ISBN 92-77-96326-3

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo

6